

nuovo confronto

PERIODICO DI INFORMAZIONE SINDACALE DELLA FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI ANNO 2011 MESE DICEMBRE
Dir. Resp. Adamo Bonazzi - Redazione: Roma via L. il Magnifico 158 Tel.06-44291156 Fax 06-4404584 - Reg.Trib. di Roma n. 214-94 del 23.05.94



**QUESTI SIGNORI
CI VOGLIONO SPREMERE**



COME LIMONI !!!

Il risanamento dello stato a spese dei soli "salariati" lo abbiamo già visto nel 1993. Troppe similitudini per non avere più di qualche sospetto. Poco importa che il Ministro sia successivamente arrivato.

GOVERNO: SI INIZIA CON UN BRUTTO SEGNALE PER I PUBBLICI DIPENDENTI

La nascita del Governo Monti segna un periodo ed è una indubbia svolta nella politica italiana. Un Governo tecnocratico, dei professori, figlio di tutti e di nessuno, indubbiamente snello.

Tanto snello che contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi decenni i dipendenti della pubblica amministrazione e le Oo.Ss. che li rappresentano, non hanno come interlocutore un Ministro.

La delega senza portafoglio (cioè che non costa nulla di più) del dipartimento della Funzione Pubblica non è stata assegnata.

Non è certo un segnale di particolare attenzione.

Ovviamente ci sarà un Sottosegretario, una persona degnissima e capace, ma non un Ministro.

E' un segnale preciso che va letto ed interpretato.

Un segnale che ci fa intravedere la strada che sarà intrapresa e che – a primo acchito - non ci piace; e che temiamo produrrà i suoi effetti.

Il risanamento dello stato a spese dei soli "salariati" lo abbiamo già visto a partire dal 1993 quando i lavoratori si sono rimboccati le maniche ma sono stati gli unici a pagarne le spese. Anche allora un governo tecnocratico. Anche allora una emergenza finanziaria. Anche allora il blocco dei contratti pubblici.

Troppe similitudini per non avere più di qualche sospetto.

Abbiamo criticato per tanti anni l'accordo sul costo del lavoro del 1993, ed oggi appena usciti dagli effetti di quell'accordo si ripresentano le medesime condizioni. Si sente odore di fregatura in arrivo. E non ci piace. Speriamo di sbagliare e le auguriamo buon Lavoro Presidente.

Noi, in ogni caso, saremo vigili.

Adamo Bonazzi

Segretario Generale USAE / FSI

Sommario

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 2 | GOVERNO: SI INIZIA CON UN BRUTTO SEGNALE PER I PUBBLICI DIPENDENTI | 10 | OSS: AL MINISTERO DELLA SALUTE SI LAVORA MA LE PROPOSTE F.S.I. SONO LE PIÙ AVANZATE |
| 3 | PUBBLICO IMPIEGO: 23 "STRETTE" IN UN ANNO | 12 | ART 19 DEL D.LGS N.150/ 2009 RINVIATO AL PROSSIMO TRIENNIO CONTRATTUALE |
| 3 | UNA SORPRESA CONTINUA: IL DECRETO SALVA ITALIA LIEVITA DI TRE VOLTE | 12 | RINVIATE LE FASCE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE P.A. |
| 4 | MANOVRA SALVA ITALIA: GLI ASPETTI FISCALI | 13 | BOLLETTINO DI GIURISPRUDENZA SUL PUBBLICO IMPIEGO |
| 6 | MANOVRA SALVA ITALIA. IN EVIDENZA LE NORME SULLA SANITÀ E LE PENSIONI | 14 | SICUREZZA SUL LAVORO: UN COMMENTO SULLA NUOVA NORMATIVA APPROVATA NEL 2011 |
| 8 | LA MANOVRA MONTI SOPPRIME LA CAUSA DI SERVIZIO NEL PUBBLICO IMPIEGO | 15 | LIBERA PROFESSIONE: L'INTERVENTO DELLA FSI |
| 9 | TORINO: CAPITALE INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA | | |

Da poco più di 20 mld di euro previsti nel triennio 2012-2014, la manovra netta è salita a 63 mld circa. A ciascuna famiglia italiana costerà mediamente 2.500 euro. Poco più di 830 euro all'anno.

UNA SORPRESA CONTINUA: IL DECRETO SALVA ITALIA LIEVITA DI TRE VOLTE

La sorpresa è venuta a galla dopo la lettura della Gazzetta Ufficiale: secondo la CGIA di Mestre il decreto "salva-Italia" ha una dimensione economica molto superiore alla cifra che, invece, era circolata nei giorni precedenti. In verità le indiscrezioni che erano state riportate da tutta la stampa italiana non erano frutto di invenzioni giornalistiche. Anzi, nel comunicato stampa redatto dopo il Consiglio dei Ministri di domenica 4 dicembre, queste cifre avevano trovato una conferma ufficiale:

"L'insieme degli interventi - si legge nella nota dell'Esecutivo - ammonta a circa 20 miliardi di euro strutturali per il triennio 2012-2014 con una forte componente permanente di risparmi conseguiti. La correzione lorda è di oltre 30 miliardi in quanto sono previsti interventi di spesa a fa-

vore della crescita, del sistema produttivo e del lavoro per oltre 10 miliardi".

Insomma, una manovra da circa 20 miliardi di euro netti, che nel triennio 2012-2014 doveva consentire il pareggio di bilancio. Invece, dopo la lettura del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'altro ieri, ecco la sorpresa: il decreto "salva-Italia" aumenta di quasi 3 volte, in quanto darà luogo ad una correzione del deficit per un importo di circa 20 miliardi nel 2012 e di altri 21 miliardi per ciascuno dei due anni successivi. Complessivamente, quindi, la manovra del Governo Monti avrà un effetto complessivo di 62,9 mld di euro, dove le maggiori entrate rappresenteranno circa il 70% della manovra, mentre le minori spese ammonteranno a circa il 30%.

Questa nuova "stangata" quanto inciderà nei bilanci delle famiglie italiane?

"Secondo una nostra stima - commenta Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA di Mestre - nel triennio 2012-2014 l'impatto medio su ciascuna famiglia italiana sarà di quasi 2.500 euro, poco più di 830 euro all'anno. Se agli effetti economici della manovra Monti aggiungiamo anche quelli esplicitati dalle due manovre d'estate redatte quest'anno dal Governo Berlusconi, l'effetto complessivo, nel periodo 2011-2014, sale a addirittura a 208 mld di euro. Pertanto, il costo che ogni nucleo familiare dovrà farsi carico nel quadriennio 2011-2014, sarà pari a 8.266 euro, poco più di 2.000 euro all'anno".

Pubblico Impiego: 23 "strette" in un anno

Il titolo di questo comunicato, è uscito su un importante quotidiano nazionale il 28 ottobre 2011, dove su un'intera pagina del giornale rappresentava le misure sugli statali. Una sintesi degli interventi che parte dalla Manovra del 2010, che blocca assunzioni, stipendi, carriere e contrattazioni. Sforbicia del 10% le spese dei Ministeri. Chiede ai dirigenti il 5% dello stipendio se supera i 90 mila euro. Il 10% oltre i 150 mila. Manovra Luglio 2011, il blocco di assunzioni, retribuzioni e contrattazioni, decise nel 2010, sono prorogate di un anno al 2014. I contratti saranno rinnovati nel 2018, visto che tra il 2015 e 2017 si rive-

dranno solo le indennità di vacanza contrattuale. La visita fiscale scatta già il primo giorno di malattia, se questo segue o precede un festivo. Decisi nuovi tagli agli Enti Locali pari a 6,4 miliardi dal 2012 al 2014. Quelli ai Ministeri, 5 miliardi nel triennio. Manovra Agosto 2011, mobilità obbligatoria in ambito regionale. Stop agli scatti di carriera, se alla vigilia della pensione. I tagli ai Ministeri salgono a 6 miliardi. Così quegli agli Enti Locali. L'erogazione del TFR slitta da 6 mesi a 24 mesi per le pensioni di anzianità. Lettera alla Unione Europea, saranno resi "effettivi con meccanismi co-

genti e sanzionatori", la mobilità obbligatoria del personale, la messa a disposizione (cassa integrazione guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale per il superamento delle dotazioni organiche.

Gli interventi sulla P.A. - secondo il responsabile del Centro Studi Carlo Trombetti - ha prodotto degli effetti di arretramento retributivo inaccettabili - inoltre, prosegue Trombetti - Al nuovo Presidente del Consiglio, invieremo una nota per rappresentare che con questi interventi siamo "arrivati all'osso", - conclude Trombetti - sono necessari specifici interventi su: evasione fiscale, patrimoniale e tagli costi della politica.

Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011

Manovra salva Italia: gli aspetti fiscali

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)

A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% .
Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)
Dopo tante proroghe, la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie trova collocazione nel Testo unico delle imposte sui redditi e quindi diventa una detrazione senza scadenza. L'agevolazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Dal 2013 inoltre la detrazione 36% assorbe la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, detrazione che per l'anno prossimo viene confermata nella stessa misura.

Introduzione dell'Imu (art. 13)

Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l'imposta municipale sugli immobili, il tributo erede dell'Ici. L'aliquota e' fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l'abitazione principale e relative pertinenze la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilita' per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in piu' o in meno. Per l'abitazione principale e' prevista una detrazione di 200 euro.

La base imponibile su cui calcolare l'Imu si determina prendendo la rendita dell'immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:

160 – per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7

140 – per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5

80 – per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)

60 – per i fabbricati di gruppo D

55 – per i negozi e botteghe accatastati C/1.

Contrasto all'uso del contante (art. 12)

Fra le misure antievasione viene abbassato il limite

di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro.

Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall'imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.

Carburanti più cari (art. 15)

Scatta con l'entrata in vigore del decreto l'aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.

Escluse dall'incremento alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali e' previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.

Aiuto alla crescita economica (art. 1)

Viene previsto un incentivo per le imprese che rafforzano la struttura patrimoniale aumentando il capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili.

Novità in arrivo per l'Isee (art. 5)

Cambiano i criteri per la determinazione dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sulla base di un provvedimento che sara' emanato entro il 31 maggio 2012 e che prendera' in considerazione ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia.

Nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)

Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull'immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull'80% della superficie catastale, che puo' essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell'Agenzia del Territorio.

La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai

Le principali disposizioni in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011

Manovra salva Italia: gli aspetti fiscali

servizi indivisibili dei Comuni.

I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all'estero più di sei mesi all'anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)

Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.

Imposta sulle attività emerse con lo "scudo fiscale" (art. 19, commi da 4 a 10)

Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale è prevista l'applicazione di un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento.

Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il quantum da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.

Gli intermediari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non è stato possibile versare l'imposta. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l'iscrizione a ruolo. La sanzione per l'omesso versamento è pari al tributo dovuto.

Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)

L'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato diventa deducibile. La disposizione introduce una nuova deroga al principio di indeducibilità dell'Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell'imposta regionale sulle attività

produttive "riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato".

Dal 2012, è previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che assumono donne in generale e under 35 a tempo indeterminato. L'agevolazione passa a 10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Premi al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile (art. 10)

Dal 2013 ai contribuenti che svolgono attività artistica o professionale o attività d'impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all'invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell'attività esercitata.

Per chi dichiara, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed è in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Emersione di base imponibile (art. 11)

Vengono previste sanzioni penali nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Riproponiamo una sintesi delle misure del decreto legge anti-crisi in discussione alla Camera riguardanti la sanità, le farmacie e le pensioni.

Manovra salva Italia. In evidenza le norme sulla sanità e le pensioni

Finanziamento della sanità. Aumentano le addizionali Irpef regionali (art. 28)

Si dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale dallo 0,9 allo 1,23% per un gettito di 2,085 miliardi di euro e, per un importo corrispondente all'aumento, per le regioni a statuto ordinario viene però prevista la riduzione della compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità (comma 5) e per le regioni a statuto speciale - nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione - l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano poi la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.

Farmacie. Liberalizzata la fascia C con ricetta. Sconti su tutti i farmaci liberalizzati (art. 32)

Ma la vera novità sta nelle norme per le farmacie. Verso le quali scattano le liberalizzazioni di vendita per i medicinali di fascia C con obbligo di ricetta (esclusi però i circa 470 farmaci dell'elenco stupefacenti o con ricetta non ripetibile) e solo nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. Mentre non cambia il rapporto "farmacia/abitante" per l'apertura di nuove farmacie, che resta quindi fissato sui limiti attuali, determinati in una farmacia ogni 4.000 nei Comuni con più di 12.500

abitanti e una ogni 5.000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 abitanti.

E poi la novità assoluta, di cui non si era mai parlato nei giorni scorsi: farmacie, parafarmacie e corner potranno fare sconti su tutti i prodotti farmaceutici acquistati direttamente dai cittadini, compresi quindi su quelli con obbligo di ricetta, mentre oggi tale possibilità era prevista solo per i farmaci di automedicazione.

Ordini: o riformati o soppressi (art. 33)

Se non sarà attuata la riforma degli Ordini professionali con Dpr entro il 13 agosto 2012, come previsto dalla legge di stabilità, saranno abolite tutte le norme che li regolano. In altre parole o riforma o soppressione degli Ordini.

Delega fiscale e assistenziale. Aumento dell'IVA per evitare i tagli (art. 18)

Per alimentare la clausola di salvaguardia prevista dalla legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (in tutto 20 miliardi di tagli a regime in caso di mancata riforma) il Governo ha stabilito di aumentare del 2% l'IVA su tutti i beni a partire dal 1 ottobre 2012 e di un ulteriore 0,5% a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Soppressione enti Cancellata l'Agencia per il nucleare e l'Inpdap inglobato nell'Inps (art. 21)

L'Agencia per la sicurezza nucleare viene incorporata nel ministero per lo Sviluppo Economico d'intesa con il ministero dell'Am-

biente. Mentre l'Inpdap (l'ente previdenziale dei dipendenti pubblici) viene incorporato nell'Inps.

Pensioni: La rivoluzione del ministro Fornero (art. 24)

La riforma delle pensioni è indubbiamente il piatto forte del "pacchetto" Monti.

Pensione di anzianità dopo 42 anni, con l'abolizione delle cosiddette quote e pensione di vecchiaia a 66 anni per gli uomini e a 62 per le donne, già a partire dal 2012. Per il resto, sì al contributivo «pro rata» per tutti dall'anno prossimo, abolizione delle finestre di uscita (i 12 mesi di attesa), e blocco per due anni dell'adeguamento all'inflazione, ad eccezione dei trattamenti più modesti (sino a 936 euro al mese). Queste, in estrema sintesi, le misure più significative del pacchetto previdenziale nella manovra.

Età di vecchiaia

La lenta equiparazione dell'età pensionabile delle donne con quella degli uomini e poi con i 67 anni per tutti è stata accelerata, e in maniera per niente soft. Dal primo gennaio 2012 l'età sale a 62 anni (uno scalone simile a quello messo in atto dalla riforma Maroni, che però non ha mai visto la luce) e sarà ulteriormente elevata a 63 anni e 6 mesi nel 2014, a 65 anni nel 2016 e a 66 a partire dal 2018. Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette), invece, lo scalone del 2012 è di 3 anni e 6 mesi (l'età sale da 60 a 63 anni e mezzo). Soglia che sale ulteriormente a 64 e 6 mesi nel

Come cambiano le pensioni . La rivoluzione età per età Ritiro a 66 anni dal 2018, nel 2050 quota 46. Niente aumento per il 76%

Manovra salva Italia: come cambieranno da domani le nostre pensioni

2014, a 65 e 6 mesi nel 2016, sino a raggiungere i 66 anni dal gennaio del 2018. L'elevazione dell'età ci sarà anche per gli uomini, i quali a partire dal 2012 potranno ottenere la pensione di vecchiaia dopo aver compiuto 66 anni. Per loro in sostanza non cambia nulla, in quanto sino a oggi potevano averla sì a 65 anni, ma comunque dovevano aspettare un ulteriore anno (in pratica i 66) per poterla riscuotere.

Addio anzianità

Da circa 20 anni nell'occhio del ciclone, il pensionamento anticipato con 40 anni, a prescindere dall'età anagrafica, stavolta non è rimasto in piedi. A partire dal 2012 per ottenere la pensione prima dell'età della vecchiaia occorrono 42 anni ed un mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne, requisiti, anche qui, parametrati alle speranze di vita a partire dal 2013. Tali requisiti sono comunque aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Questo, in sostanza, significa che nel 2013, ad esempio, anno in cui si comincia ad elevare tutti i parametri anagrafici sulla base delle cosiddette speranze di vita, il minimo di contributi richiesto per il pensionamento anticipato sarà di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (42 o 41 anni e due mesi più i tre mesi di aumento per via delle speranze di vita). Ma non è finita qui. Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, è stata introdotta una

misura di riduzione. Qualora, infatti, si chiedi la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l'assegno verrà corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari al 2% per ogni anno di anticipo. Se, ad esempio, si richiede la pensione, dopo aver raggiunto i 42 anni (e rotti), all'età di 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, un assegno decurtato del 4%. Il pensionamento anticipato sarà possibile anche per i giovani, coloro cioè che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Per ottenerlo, dovranno aver compiuto 63 anni di età e poter far valere un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva. Vi sono inoltre due altre condizioni: bisogna cessare l'attività lavorativa e l'importo del trattamento deve almeno raggiungere un minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale (1.200 euro di oggi). Addio anche alle finestre.

La vita si allunga

La manovra di luglio ha anticipato al 2013 (doveva partire dal 2015) l'adeguamento, che dal 2019 avverrà con cadenza biennale (e non più triennale, come era in origine) in base ai dati forniti dall'Istat. La riforma Monti stabilisce che in assenza dell'incremento dato dalle variazioni demografiche, a partire dal 2021 l'età del pensionamento non può avvenire comunque prima di 67 anni di età.

Chi si salva

Le nuove regole sulle pensioni non si applicano a tutti coloro che

hanno raggiunto o raggiungono i requisiti (età e contributi) entro questo mese. Peraltro ben il 76% delle pensioni esistenti saranno interessate dal provvedimento che congela l'indicizzazione per due anni. E le nuove regole sul ritiro si applicano anche alle donne, fino però al 2015, che opereranno per il calcolo interamente contributivo, anche per l'anzianità maturata prima del gennaio 1996, che possono ottenere la pensione di anzianità sulla base di 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni le lavoratrici autonome); ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità; ai lavoratori collocati in mobilità lunga; ai lavoratori che al 31 ottobre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (esuberanti bancari, assicurativi, ecc.); lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.

Contributivo per tutti

Il passaggio al contributivo per tutti sarà pro-rata. E cioè riguarderà la sola contribuzione versata dopo il 31 dicembre 2011. Nel decreto una clausola di salvaguardia precisa che l'importo del trattamento calcolato con il pro-rata non può comunque superare quello che sarebbe scaturito dal calcolo tutto retributivo.

Tra i meandri del decreto, una piccola rivoluzione: l'abrogazione dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

La manovra Monti sopprime la causa di servizio nel pubblico impiego

Quasi nascosto tra le varie norme del decreto Monti, e non citato nel comunicato-stampa di accompagnamento, troviamo un art. 6, che compie una piccola rivoluzione: l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Erano istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata; l'equo indennizzo risaliva al 1957.

Essi avevano prodotto una mole imponente di contenzioso, con correlata vastissima giurisprudenza, amministrativa e contabile.

Si comprende che lo scopo è di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il legislatore di fine 2011 ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare.

In effetti il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Il primo non spetta a tutti i lavoratori (come i secondi) ma solo a quelli che siano applicati a determinati macchinari oppure a determinate attività, ritenute in via generale pericolose dal legislatore (art. 1 dPR 1124/1965).

I lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall'assicu-

razione obbligatoria (art. 9), quindi il senso dell'innovazione sta nella perdita radicale di copertura a favore degli altri lavoratori pubblici.

Inoltre l'equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 dPR n. 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d'invalidità: infatti quest'ultima copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).

Infine, la copertura assicurativa

esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art. 10), mentre l'equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.

Che possiamo dire? L'impiego pubblico è un mondo che va scomparendo. Attacco dopo attacco i politici colpiscono i lavoratori della P.A. ma sono ben attenti a mantenere i propri privilegi.

Adamo Bonazzi

Segretario Generale USAE/FSI



Sede strategica in quanto ospiterà il Centro UNESCO per la formazione e la ricerca

Torino: capitale internazionale della formazione e della ricerca

"In misura sempre maggiore l'Italia sta diventando una sede strategica delle Nazioni Unite, che sul nostro territorio hanno costituito basi operative specializzate nei vari settori di attività." Queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano in occasione della visita al Centro internazionale di formazione dell'ILO di Torino (ITC-ILO) nel 2006.

Da oggi, possiamo dire che l'Italia, in particolare Torino, è ancor più sede strategica in quanto ospiterà il Centro UNESCO per la formazione e la ricerca, uno dei sette presenti in tutto il mondo. La scelta di Torino nasce dalla collaborazione tra ITC-ILO e il World Heritage Centre UNESCO, che dal 2003 organizzano congiuntamente, nell'ambito della Turin School of Development, il Master "Culture Heritage at Work" il cui obiettivo è "contribuire al miglioramento della gestione delle risorse culturali, preparando i manager e gli operatori a diventare imprenditori culturali attenti alla promozione dello sviluppo locale, alla generazione di reddito e alla creazione di posti di lavoro, oltre che alla loro tradizionale funzione di custodi della cultura", afferma Dario Arrigotti, vice Direttore dell'ITC-ILO.

Non dimentichiamo inoltre che la città della Mole, oltre ad ospitare l'ITC-ILO dal 1965, è anche sede dal 2000 del Centro Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI) e dal 2002 del UN System Staff College (UNSSC), ovvero il centro in cui viene formato il personale delle Nazioni Unite.

Torino, un polo per la formazione e la conoscenza fortemente sostenuto dall'Italia e nel quale ogni anno confluono persone provenienti da tutti i continenti. L'offerta formativa dell'ITC-ILO riguarda le tematiche del lavoro ed è indirizzata principalmente ai costituenti dell'Organizzazione, ovvero rappresentanti dei governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutto il mondo. Solo l'anno scorso, circa 14 mila persone di 190 Paesi hanno usufruito dei corsi offerti dal Centro sui temi più svariati tra cui il lavoro domestico, la protezione sociale di base, l'ispezione del lavoro, l'uguaglianza di genere e la non discriminazione come pure tutte le tematiche legate all'Agenda del lavoro dignitoso. Il Centro, nel quale lavorano circa 200 persone guidate dall'irlandese Patricia O'Donovan, vanta personale internazionale specializzato nel campo della formazione e un patrimonio unico di competenze in materia di occupazione, mercato del lavoro, valorizzazione delle risorse umane e rafforzamento delle capacità. Attraverso un approccio che tiene conto delle esigenze dei partecipanti, la formazione avviene in diverse lingue in un'ottica interdisciplinare nella quale si attribuisce una particolare e costante attenzione alle questioni di genere. Il Centro ha

contribuito a formare personalità tra cui Thokozani Khupe, vice Primo Ministro dello Zimbabwe, Carmen Trujillo, Ministro del lavoro della Bolivia, Ahmed Majdalani, Ministro del lavoro della Palestina, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, Primo Ministro del Mali, Memouna KORA ZAKI LEADI, Ministro del Lavoro del Benin, e molti altri che, a loro volta, si fanno portatori e promotori delle conoscenze e competenze acquisite nei rispettivi paesi innescando un effetto moltiplicatore. "La formazione è un'attività essenziale, che valorizza la più preziosa di tutte le risorse: la persona umana e le sue infinite capacità", affermava il Presidente Napolitano nel 2006.

Con la nuova presenza dell'UNESCO a Torino, l'affermazione di Napolitano assume ancora più valore in quanto, come spiega il Professor Walter Santagata, docente di economia della cultura all'Università di Torino in un'intervista a La Repubblica, l'Organizzazione "si occuperà della formazione e della ricerca in campo economico legato a tutto il patrimonio dell'umanità dell'Unesco".



LE PROSPETTIVE DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO QUALE PROFESSIONE REGOLAMENTATA

OSS: al Ministero della Salute si lavora ma le proposte F.S.I. sono ancora le più avanzate

Ministero della Salute dicastero del neo ministro Renato Balduzzi di Via lungotevere Ripa è stato convocato il tavolo tecnico voluto dal precedente ministro Antonio Fazio sulle problematiche dell'Operatore Socio Sanitario.

La FSI-USAE presente al tavolo con la propria delegazione ha apprezzato la volontà del nuovo ministro di proseguire con il metodo di confronto già affermato anche e soprattutto per dare la opportuna continuità ad un lavoro, quello del tavolo tecnico, che è iniziato un anno or sono e che sta cominciando a dare i suoi frutti in termini di proposte e in termini di sostanza.

Al tavolo come noto, non abbiamo mancato infatti di tenervi informati sulle attività fin oggi svolte, sono presenti le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, i collegi e i rappresentanti designati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome.

Oggetto particolare della convocazione del 29 novembre è stata la verifica in sede di tavolo del documento sulla riforma del profilo dell'Operatore Socio Sanitario presentato dal Collegio IPASVI nella persona del suo Presidente Nazionale Annalisa Silvestro. Il documento presentato riprende alcune delle istanze già riassunte ed esplicitate dalla FSI-USAE all'interno del Disegno di Legge 1394 del novembre 2010 e pertanto esprime concetti di merito e

principio che la FSI-USAE in linea di massima condivide, una attenta valutazione altresì le modalità tecniche di applicazione che sicuramente meritano una riflessione successiva.

La FSI a margine della riunione ha così invitato le parti presenti al tavolo a voler inserire i principi e la sostanza del documento nel documento de tavolo e di voler così rinviare a un successivo e auspicato definitivo confronto su un documento definitivo.

Va qui ricordato infatti che sono ormai svariati anni che la Federazione Sindacati Indipendenti ha fatto proprie le rivendicazioni contrattuali e giuridiche dell'Operatore Socio Sanitario. Il primo evento che ci ha visti scendere in campo a fianco degli operatori è stato proprio nella primavera del 2005 alla fiera Expo Sanità di Bologna, fu proprio in quella occasione che la FSI presentò ufficialmente gli intendimenti e il proprio impegno al fianco degli operatori.

Va detto che da quel giorno, anche e soprattutto grazie al lavoro di molti volenterosi Operatori socio Sanitari, fu costituito il coordinamento nazionale degli OSS della FSI, coordinamento a cui si devono i progressi svolti fino ad oggi.

Naturalmente prima di arrivare alla presentazione del Disegno di legge specifico per questa categoria i momenti plenari di confronto non sono stati fatti

manca, ancora adesso ricordiamo con piacere e soddisfazione gli eventi di Bologna di maggio 2006 e maggio 2008 e ancora di Ancona e Perugia nel 2009 di Perugia e Udine del 2010 per arrivare poi a fine 2010 con la presentazione al senato del DDL numero 2437 ad oggetto "Disposizioni in materia di istituzione delle figure professionali di operatore socio-sanitario (OSS) e di assistente socio-sanitario e domiciliare (ASD)". L'anno 2011 si è invece caratterizzato con la realizzazione di tanti convegni tematici locali che hanno visto impegnata la segreteria nazionale della federazione e il coordinamento degli OSS in tutto l'arco dell'anno nel portare il confronto tra la categoria partendo dai luoghi di lavoro degli OSS.

Va anche detto che il Coordinamento OSS della FSI è stato impegnato dal 2010, a fianco della segreteria generale FSI sul tavolo tecnico specifico istituito presso il ministero della sanità voluto dall'ex ministro Fazio che aveva ravvisato l'esigenza di affrontare tecnicamente le problematiche sollevate dalla categoria degli OSS tavolo che ancora oggi non ha concluso i lavori.

Per ribadire e meglio specificare l'impegno della FSI a fianco degli OSS vediamo di riassumere di seguito di riassumere alcuni aspetti salienti delle rivendicazioni della categoria.

Negli ultimi anni l'inserimento

LE PROSPETTIVE DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO QUALE PROFESSIONE REGOLAMENTATA

OSS: al Ministero della Salute si lavora ma le proposte F.S.I. sono ancora le più avanzate

dell'Operatore sociosanitario (OSS) nel mondo del lavoro e in particolare nei contesti di assistenza sanitaria e sociale del nostro paese hanno fatto emergere diverse problematiche e specifiche lacune di diversa natura e tra queste ne possiamo citare alcune.

Il fabbisogno formativo non è bilanciato con il fabbisogno occupazionale, la formazione in molte regioni è stata affidata a privati che hanno effettuato corsi a pagamento e inflazionato il mercato nella regione e fuori della regione creando problemi occupazionali, Ruolo giuridico, questi operatori attualmente non godono di una figura giuridica chiara sul territorio nazionale, le loro funzioni sono spesso interpretate alla "bisogna", nella regione di appartenenza degli enti in cui prestano la loro attività, favorendo così disuguaglianze di trattamento tra collocazione geografica e spesso anche tra aziende della stessa regione.

Formazione: la formazione di questi operatori è spesso variabile nei contenuti e nella durata, il progetto formativo subisce variazioni a cura dell'ente promotore e in funzione della legislazione regionale vigente sull'argomento.

Le funzioni dell'Operatore sociosanitario (OSS) sono oggi diverse e fortemente integrate con l'equipe sanitaria e socio assistenziale tanto da richiedere un

maggior riconoscimento dei ruoli e delle competenze professionali oggi svolte in termini di garanzia per il cittadino utente.

Carriera: la carriera dell'Operatore sociosanitario (OSS) oggi propende verso una altra figura così detta della terza S o così detto OSS specializzato, figura prevista in altro accordo Conferenza Stato-Regioni del 16/01/2003, che a fronte di un ulteriore ed aggiuntivo percorso formativo ancora oggi non viene richiesto in molte regioni che però hanno firmato l'accordo anche per motivi di sovrapposizione delle competenze con le professioni sanitarie e quindi situazioni non chiare di responsabilità.

Aggiornamento professionale: sotto questo aspetto, a differenza di altre figure professionali oggi impegnate nell'ambito socio sanitario, per gli OSS non è previsto nessun accesso specifico all'aggiornamento professionale la cui

esigenza invece, per le competenze tecniche specialistiche della attività svolta, è fortemente sentita dagli operatori.

La FSI ha mantenuto il proprio impegno a fianco degli OSS traducendo le istanze in un Disegno di legge che ora deve essere fatto proprio da tutta la categoria per essere integrato e discusso affinché diventi la occasione di trovare le opportune e giuste soluzioni alle attuali storture nell'impiego, ma continuerà a mantenere gli impegni per garantire la crescita professionale di questa categoria che deve prendere le briglie del proprio futuro guidandosi in un proprio percorso di crescita, dignità e valorizzazione professionale che garantisca sia gli operatori ma soprattutto i cittadini italiani nel loro bisogno di salute.

Roma, 29 novembre 2011

Stefano Castagnola

Segretario Nazionale FSI



ART 19 DEL D.LGS N.150/ 2009 RINVIATO AL PROSSIMO TRIENNIO CONTRATTUALE

RINVIATE LE FASCE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE P.A.

Non si può negare come numerose disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di questa estate con evidenti finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, siano intervenute sugli istituti relativi al rapporto di lavoro del pubblico impiego, concepite quali strumenti finalizzati ad ottenere gli obiettivi di ulteriore risparmio della spesa pubblica. Tra i primi la Legge n.111 del 15 luglio 2011 (conversione del D.L. n.98 del 6 luglio 2011), che con il suo art. 16 c.1 in tema di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego è intervenuta sulle facoltà assunzionali (lett.a), sulla proroga del trattamento economico complessivo (lett.b), sui fondi relativi alle fasce di premialità (c.4,5,6), nonché sui controlli in materia di assenze (c.9), modificando altresì taluni articoli del testo unico del pubblico impiego. Di grande rilevanza anche la Legge n.148 del 14 settembre 2011, in vigore dal 17 settembre, che interviene in materia di trasferimento di sede del personale della p.a., nonché sulla ulteriore riduzione degli organici sia per dirigenti che per dipendenti. Di particolare importanza però il decreto legislativo 1 agosto 2011 n. 141, pubblicato su GU n. 194 del 22 agosto 2011, recante "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15". Il provvedimento, che entrerà in vigore dal prossimo sette settembre 2011, interviene, oltre che sugli aspetti interpretativi relativi alla decorrenza degli adeguamenti dei contratti integrativi (cfr.art. 65 del D.lgs. n.150/2009) alla luce della nuova ri-

partizione tra legge e contratto dettata dal decreto c.d. Brunetta (cfr. art. 5), anche in tema di "differenziazione retributiva in fasce" (cfr. art. 6, norme transitorie), istituito ben noto che già aveva suscitato forti reazioni di diverso segno nel mondo del lavoro afferente il pubblico impiego. Tale disposizione al c.1 prevede espressamente che "la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009". Qui il legislatore con norma di carattere generale che riguarda anche la differenziazione retributiva dei comparti delle autonomie locali e della Sanità, disciplinata nello specifico dall'art. 31 c.2 del D.lgs. n.150/2009, ha previsto che il rigido sistema dei tre livelli di performance di cui all'art. 19 c.2 (le c.d. fasce), in cui collocare determinate percentuali di dipendenti e dirigenti (con un limite massimo di derogabilità previste dalla legge), al fine della attribuzione del trattamento economico accessorio, non sarà applicabile se non dalla prossima tornata contrattuale (il primo triennio giuridico ed economico). Per quanto concerne invece il periodo transitorio in sostanza il legislatore, pur non abrogando l'istituto per la differenziazione retributiva introdotto con l'art. 19 del decreto Brunetta, attribuisce alle singole pubbliche amministrazioni che abbiano adottati i piani di razionalizzazione, la facoltà di prevedere un sistema di premialità, a condizione che vengano realizzati effettivi "dividendi di efficienza" e che venga predisposto un sistema di attribuzione selettiva delle risorse

eventuali, rispettoso del principio del merito diverso da quello "semi-rigido" delle tre fasce di cui all'art. 19 del D.lgs. n.150/2009. Appare evidente però che la scelta di aver reso del tutto facoltativa la adozione di un diverso sistema di premialità, nasce dalla circostanza ben nota che le risorse per la premialità possono essere esclusivamente attinte dai risparmi di gestione (c.d. dividendi di efficienza), come ribadito sia dall'art. 61 c.17 della L.133 del 2008 che dalla successiva Intesa del 4 febbraio 2011. Non a caso infatti la seconda parte del comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. n.141 del 1 agosto dispone che "Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A ben vedere tale disposizione appare coerente con la previsione nell'art. 16 c.4 della L.n.111 del 15 luglio 2011, dei piani di razionalizzazione triennali delle pubbliche amministrazioni, che rappresentano allo stato attuale l'unico strumento attraverso il quale si potranno distribuire a dirigenti e dipendenti i dividendi di efficienza effettivamente realizzati e certificati, nella misura del 25 %, fino alla prossima tornata contrattuale dunque con modalità, come detto, diverse da quelle dell'art. 19 c.2 del decreto Brunetta, non applicabile sino ad allora. Ed infatti dalla lettura del c.4 si ricava in primo luogo che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, 27 GIUGNO 2011, N. 14158

Onere della prova nel danno da demansionamento. In caso di accertato demansionamento, il diritto al risarcimento del danno non opera in via automatica: è onere del lavoratore indicare il tipo di danno che ritiene di aver subito e fornire prova dell'esistenza del danno e del relativo nesso di causalità con l'inadempimento del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, richiamando una propria precedente decisione (Cass. 6 dicembre 2005, n. 26666) riforma la sentenza di appello cassando il giudizio ed affermando il principio che "il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica rivestita - lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso - è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. Tale prova può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta,

la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 21 OTTOBRE 2010, N. 21621 LAVORATORE - LAVORO SUBORDINATO - MALATTIA - ASSENZA ALLA VISITA FISCALE - DEPRESSIONE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - NON SUSSISTE

Il lavoratore in malattia assente alla visita fiscale non può essere licenziato se affetto da una sindrome depressiva ansiosa. La natura della patologia può giustificare l'allontanamento, soprattutto quando è accompagnato dalla necessità di rivolgersi al sanitario di fiducia per l'insorgere di un evento morboso diverso da quello diagnosticato in precedenza. Per assentarsi durante la reperibilità non è infatti richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio. Senza contare poi che la sanzione comminata è sproporzionata rispetto alla condotta del lavoratore dal momento che il licenziamento disciplinare costituisce l'estrema ratio.

CORTE COSTITUZIONALE 21 OTTOBRE 2011, N. 277

Elezioni - Cause di incompatibilità - Artt. 1, 2, 3 e 4 L. n. 60/1953 - Mancata previsione dell'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti - Illegittimità costituzionale.

anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari." Il successivo c.5 prevede, come detto, che "in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglio-

ramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Di particolare interesse poi il comma 6 dell'art. 16, che garantisce l'esercizio del diritto di informazione a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative ("i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative"), che in qualche modo, anche se con forme meno incisive di partecipazione sindacale, conseguenza della scelta di ricentralizzazione del sistema di relazioni sindacali e delle materie prima og-

getto di legislazione contrattata operata attraverso la modifica dell'art. 40 del D.lgs. n.165/2001 da parte dell'art. 54 del decreto Brunetta, non poteva non riconoscere l'interesse dei sindacati in rappresentanza dei dipendenti del pubblico impiego, in ordine alla comprensione degli ambiti, degli strumenti e degli obiettivi volti alla realizzazione di "economie aggiuntive" da distribuire in forma di dividendo di efficienza, frutto indubbiamente dell'apporto di tutti i lavoratori della pubblica amministrazione di appartenenza e coerenti alle logiche di performance sia di tipo individuale che aggregato, secondo i principi ispiratori della riforma Brunetta.

Avv. MAURIZIO DANZA

Il 14 settembre 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato il DPR n. 177/2011- Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento

Sicurezza sul lavoro: un commento alla normativa approvata nel 2011

Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Sacconi, è il risultato di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi.

Più precisamente il provvedimento riguarda la tutela dei lavoratori che hanno accesso negli ambienti sospetti di inquinamento quali: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas, nonché negli ambienti confinati quali: tubazioni, canalizzazioni e recipienti, vasche, serbatoi e simili. Ciò in quanto le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni richiedono l'innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli "ambienti confinati". Si rammenta che nel caso di Molfetta, ad esempio, 1 operaio e 4 suoi colleghi - ognuno nel tentativo di salvare il compagno introdotto prima - avevano perso la vita nello svolgimento di un'attività di pulizia di un tank container poiché, introdottisi nello stesso, avevano inalato esalazioni di acido solforico emesse dallo zolfo presente nel container.

Il DPR n.177/2011 è articolato in tre parti principali: Finalità e ambito di applicazione; Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati; Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La parte più innovativa del documento è, senza ombra di dubbio, costituita dall'articolo 2 in cui vengono elencati i requisiti - opportunamente stringenti - che le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere per poter operare come soggetti qualifi-

cati negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Invero qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati da oggi può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di requisiti ben precisi senza i quali l'impresa o il lavoratori autonomi non possono operare nel settore di riferimento. Più in particolare tali requisiti fanno riferimento da una parte a disposizioni normative già contenute nel Testo Unico sicurezza ed espressamente richiamate in merito alle attività di formazione, informazione e addestramento e agli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria, alla valutazione dei rischi e all'uso corretto dei DPI (calate tuttavia nelle peculiarità dello specifico settore); dall'altra sono rivolte a ribadire l'importanza dei requisiti di regolarità contributiva e di genuinità dei contratti di lavoro e dei modelli organizzativi adottati per il personale addetto.

Si prevede inoltre che, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi tali attività, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si prevede inoltre che il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestra-

mento, che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. E' poi da rimarcare l'importante impatto della norma sugli appalti e i subappalti che ora dovranno essere necessariamente assoggettati alla certificazione disciplinata dalla Legge Biagi.

Al di là delle previsioni di dettaglio, che non è nostro compito analizzare approfonditamente, quello che prevale è un complessivo e condiviso sentimento di soddisfazione verso un provvedimento normativo che cerca di rendere giustizia a tutti i lavoratori - e alle loro famiglie - che si sono infortunati o hanno perso la vita in circostanze così drammatiche, sotto gli occhi dei colleghi e, per assurdo, con modalità assolutamente prevedibili che certamente avrebbero potuto essere scongiurate se solo ci fossero stati maggiori controlli da parte dei preposti, più formazione specifica e dotazioni di sicurezza e, non ultimo, una più certa professionalità delle imprese datrici di lavoro.

Si attende ora la messa a regima di queste nuove norme. Del resto l'esigenza di effettività delle tutele e l'intensificarsi di infortuni mortali nel settore, ripetitivi per gravità e per modalità di accadimento, come è possibile rilevare dalla lettura degli atti delle inchieste giudiziarie passate già archiviate e di quelle ad oggi pendenti, rappresentano un monito troppo significativo affinché ciò avvenga nel più breve tempo possibile.

LEOPOLDO GUIDI
Segretario Confederale
U.S.A.E. /F.S.I.

Mentre la Cgil esultava per la cancellazione delle norme in favore delle Professioni Sanitarie la FSI è intervenuta con una lettera aperta indirizzata ai Deputati

Libera Professione: intervento della F.S.I.

La Libera Professione ed il governo dei dipartimenti non possono essere ad esclusivo beneficio dei medici. Urgentissima una vera riforma del governo clinico

Ill.mo Presidente, On. Deputati

La scrivente Organizzazione, ha preso atto delle modifiche apportate al Disegno di Legge: "Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A." anche a seguito dei pareri espressi dalla Conferenza delle Regioni e ritiene che il nuovo testo unificato - per come modificato rispetto alla versione adottata da codesta commissione in data 23 marzo 2011 - risulti del tutto inadeguato agli scopi originariamente prefissi e pertanto ne chiede formalmente una ulteriore modifica con la reintroduzione di alcune norme che ora risultano essere state stralciate, ovvero, in caso di impossibilità di procedere in tal senso al ritiro della proposta e ad una nuova presentazione delle norme con apposito DDL.

In particolare alla scrivente organizzazione preme sottolineare che assommano a oltre 300.000 gli operatori delle Professioni Sanitarie del comparto che attendevano con ansia l'adozione delle norme non più in discussione. Ci riferiamo, ovviamente, allo stralcio dell'Art.10 (Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251) ma non solo.

In Italia, il Governo Nazionale da una parte e i Governi Regionali denunciano da tempo l'insostenibilità economica del sistema sanitario per il paese, ma poi finiscono sempre per adottare soluzioni ambigue che privilegiano le rendite di posizione.

E, anche in questo caso, sembra si stia prendendo questa direzione.

In via generale è un peccato per i cittadini utenti che non possono godere direttamente di prestazioni professionali adeguate e specifiche, ma è uno schiaffo pesante ad una grande categoria che, a parità di studi, sembra dover essere destinata al garzonato a vita. E che non è disponibile a questo ruolo all'infinito.

Una revisione del sistema dipartimentale oggi, più che utile è necessaria. E per il governo dei dipartimenti servono dei manager non dei medici. Manager che hanno certamente necessità di formazione sanitaria di base ma che hanno necessità di formazione specifica. Che oggi non esiste.

Confidiamo nella vostra sensibilità per il proseguo della vicenda.

Con ossequio.

Il Segretario Generale

R.S.U. 2012



**E' L'ORA
DI RIVENDICARE**



**LA DIFESA REALE
DEL TUO SALARIO**



**UNA STAGIONE
DI NUOVI DIRITTI**

**DIFENDI
CON NOI**



LA TUA PROFESSIONALITA'